

Comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli

Decisione della Commissione della concorrenza del 21 ottobre 2002

Considerate le ragioni illustrate di seguito, la Commissione della concorrenza svizzera pubblica la presente comunicazione:

- Ai sensi dell'articolo 6 della legge sui cartelli (LCart; RS 251), la Commissione della concorrenza può descrivere nelle comunicazioni le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica giusta l'articolo 5 capoverso 2 LCart. Applicando per analogia l'articolo 6 LCart, la Comco può pubblicare nelle comunicazioni anche altri principi riguardanti l'applicazione della legge, quando sussiste il bisogno di una maggiore sicurezza giuridica.
- La presente comunicazione si riferisce al Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, che è entrato in vigore il 1° ottobre 2002 per lo Spazio economico europeo (in seguito: Regolamento di esenzione per categoria). Essa prende in considerazione le condizioni economiche e giuridiche vigenti in Svizzera. La Commissione della concorrenza intende impedire in tal modo l'imposizione di prezzi e la discriminazione del mercato svizzero nonché promuovere la concorrenza all'interno della stessa marca. Inoltre essa vuole incentivare la competitività sul mercato dei servizi di assistenza alla clientela.
- La presente comunicazione è in vigore dal 1° novembre 2002 e sostituisce la decisione della Commissione della concorrenza, pubblicata il 20 gennaio 1997, concernente i contratti di distribuzione esclusivi nel settore automobilistico (DPC 1997/1, p. 55 e DPC 1997/2, p. 178).
- La comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza, del 18 febbraio 2002, viene applicata agli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli nella misura in cui la presente comunicazione non contiene prescrizioni in merito.
- La presente comunicazione non vincola né la Commissione di ricorso in materia di concorrenza né il Tribunale federale nell'interpretazione delle disposizioni del diritto in materia di cartelli.

A. Definizioni

Cifra 1 Autoveicoli

¹ Per autoveicolo si intende un veicolo destinato a circolare su strada mosso dal proprio motore, munito di tre o più ruote.

² Autoveicoli ai sensi della presente comunicazione sono in particolare:

- a) le autovetture destinate al trasporto di passeggeri e dotate di non più di otto posti oltre a quello del conducente.
- b) i veicoli commerciali leggeri destinati al trasporto di beni o passeggeri con una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.
- c) gli autocarri destinati al trasporto di beni con una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.
- d) gli autobus destinati al trasporto di passeggeri.

Cifra 2 Fornitore di autoveicoli

Per fornitore di autoveicoli si intende il fabbricante o l'importatore di autoveicoli.

Cifra 3 Sistemi di distribuzione

¹ Per sistemi di distribuzione si intendono i sistemi di distribuzione selettiva ed esclusiva.

² Per sistema di distribuzione selettiva si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore di autoveicoli si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori o riparatori selezionati in base a criteri specifici e nel quale i distributori o riparatori si impegnano a non vendere tali beni e servizi a distributori non autorizzati o riparatori indipendenti. Ciò vale, fatta salva la facoltà di vendere pezzi di ricambio a riparatori indipendenti o l'obbligo di fornire agli operatori indipendenti tutte le informazioni tecniche, apparecchiature di diagnostica, attrezzature e formazione necessari per la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli o l'attuazione di misure per la tutela ambientale.

³ Per sistema di distribuzione esclusiva si intende un sistema di distribuzione nel quale a ogni distributore autorizzato viene assegnata una propria area di vendita dal fornitore di autoveicoli.

Cifra 4 Vendita attiva

Per vendita attiva si intende la possibilità, data a un membro di un sistema di distribuzione, di rivolgersi direttamente all'utilizzatore finale per la vendita o per la pubblicità dei propri autoveicoli.

Cifra 5 Limitazioni

Limitazioni ai sensi della presente comunicazione sono in particolare:

- a) gli accordi tra i fornitori di autoveicoli e i distributori che limitano la vendita di autoveicoli da parte dei distributori agli utilizzatori finali, ad esempio facendo dipendere la remunerazione del distributore o il prezzo di acquisto dal luogo di destinazione dei veicoli venduti o dalla residenza degli utilizzatori finali;
- b) gli accordi tra i fornitori di autoveicoli e i distributori che limitano la vendita da parte dei distributori agli utilizzatori finali, ad esempio concordando un sistema di bonus basato sulla destinazione dei veicoli o su qualsiasi forma di fornitura discriminatoria dei prodotti ai distributori;
- c) gli accordi tra i fornitori di autoveicoli e i distributori che non obbligano i riparatori autorizzati che fanno parte del sistema di distribuzione del fornitore di autoveicoli a prestare la garanzia e il servizio di assistenza gratuito, nonché il servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, relativamente a tutti gli autoveicoli della marca in questione venduti in Svizzera o nello Spazio economico europeo (SEE).

Cifra 6 Riparatore autorizzato

Per riparatore autorizzato si intende un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli che opera nell'ambito di un sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli.

Cifra 7 Riparatore indipendente

¹ Per riparatore indipendente si intende un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli che non opera nell'ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore degli autoveicoli per il quale fornisce servizi di riparazione e manutenzione.

² Per riparatori indipendenti ai sensi della presente comunicazione si intendono anche i riparatori autorizzati che fanno parte del sistema di distribuzione di un dato fornitore di autoveicoli, nella misura in cui essi forniscono servizi di riparazione e di manutenzione per i veicoli di altri fornitori che non operano nell'ambito del loro sistema di distribuzione.

Cifra 8 Pezzi di ricambio

Per pezzi di ricambio si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti. Sono compresi anche beni, quali i lubrificanti, necessari al funzionamento di un autoveicolo (se vengono utilizzati per lavori di manutenzione o di riparazione), ad eccezione dei carburanti.

Cifra 9 Pezzi di ricambio originali

¹ Per pezzi di ricambio originali si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo, nella misura in cui

sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione.

² Per pezzi di ricambio originali si intendono anche i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti.

³ Si presume, salvo prova contraria, che tali pezzi di ricambio siano pezzi di ricambio originali se il produttore certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli.

Cifra 10 Pezzi di ricambio di qualità corrispondente

Se un produttore di pezzi di ricambio può certificare in qualunque momento che la qualità dei pezzi di ricambio da lui fabbricati corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli, tali pezzi di ricambio sono considerati di qualità corrispondente.

B. Regole

Cifra 11 Principio

In linea di massima, la Commissione della concorrenza ritiene che gli accordi di distribuzione che hanno quale oggetto una delle clausole elencate alle cifre 12 a 17 intralcino notevolmente la concorrenza, ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LCart, e non possano essere considerati giustificati da motivi di efficienza economica.

Cifra 12 Imposizioni di prezzi

Le seguenti clausole costituiscono di regola un notevole intralcio alla concorrenza e non sono giustificate:

La restrizione della facoltà del distributore o del riparatore di determinare il proprio prezzo di vendita; il fornitore può tuttavia imporre un prezzo massimo di vendita o raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questo non equivalga a un prezzo fisso o a un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o di incentivi offerti da una delle parti.

Cifra 13 Vendita nell'ambito di un sistema di distribuzione esclusiva

Le seguenti clausole costituiscono di regola un notevole intralcio alla concorrenza e non sono giustificate:

- a) se prevedono la restrizione della facoltà, per gli utilizzatori finali in Svizzera o per i venditori indipendenti in Svizzera, di acquistare senza limitazioni autoveicoli presso un distributore autorizzato in Svizzera o che opera nello SEE;

- b) se prevedono la restrizione delle vendite di autoveicoli, da parte dei membri di un sistema di distribuzione esclusiva in Svizzera, a utilizzatori finali nello SEE e a venditori indipendenti nello SEE;
- c) se prevedono la restrizione delle vendite attive e passive di autoveicoli, da parte dei membri di un sistema di distribuzione esclusiva, a utilizzatori finali o a distributori non autorizzati che si trovano in mercati sui quali viene praticata una distribuzione selettiva.

Cifra 14 Vendita nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva

Le seguenti clausole costituiscono di regola un notevole intralcio alla concorrenza e non sono giustificate:

- a) se prevedono la restrizione della facoltà per gli utilizzatori finali, per i membri di un sistema di distribuzione selettiva o per i venditori che si trovano in Svizzera e che sono stati incaricati da un utilizzatore finale in Svizzera, di acquistare senza limitazioni autoveicoli presso un distributore autorizzato in Svizzera o che opera nello SEE;
- b) se prevedono la restrizione delle vendite di autoveicoli, da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva in Svizzera, a utilizzatori finali nello SEE, a distributori autorizzati nello SEE e a venditori che sono stati incaricati da un utilizzatore finale nello SEE;
- c) se prevedono la restrizione delle vendite attive di autoveicoli, di pezzi di ricambio per qualsiasi autoveicolo o di servizi di riparazione e manutenzione a utilizzatori finali residenti in Svizzera o nello SEE da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva in Svizzera o da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva nello SEE che operano a livello del dettaglio in mercati nei quali è utilizzata la distribuzione selettiva;
- d) se prevedono la restrizione della facoltà dei membri di un sistema di distribuzione selettiva di gestire le vendite attive di autovetture o di veicoli commerciali leggeri da parte di punti di vendita o di consegna addizionali, in Svizzera o nello SEE, in cui sia applicata la distribuzione selettiva;
- e) se prevedono la restrizione delle vendite passive, da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva, a utilizzatori finali o a distributori non autorizzati situati in mercati nei quali vengono attribuiti territori esclusivi.

Cifra 15 Servizi di assistenza alla clientela

¹ Le seguenti clausole costituiscono di regola un notevole intralcio alla concorrenza e non sono giustificate:

- a) se prevedono la restrizione della facoltà del riparatore autorizzato di limitare le proprie attività alla prestazione di servizi di riparazione e manutenzione nonché alla distribuzione di pezzi di ricambio;
- b) se prevedono la restrizione della facoltà del distributore di subappaltare i servizi di riparazione e manutenzione a riparatori autorizzati; il fornitore di autoveicoli può

tuttavia richiedere che il distributore fornisca agli utilizzatori finali, prima della conclusione del contratto di vendita, il nome e l'indirizzo del riparatore o dei riparatori autorizzati e che, qualora nessuno dei riparatori autorizzati si trovi nelle vicinanze del punto di vendita, informi gli utilizzatori finali della distanza delle autofficine in questione rispetto al punto di vendita;

- c) se prevedono la restrizione delle vendite di pezzi di ricambio per autoveicoli, da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva, a riparatori indipendenti che operano in Svizzera o nello SEE e che utilizzano tali pezzi per la riparazione e la manutenzione di un autoveicolo;
- d) se prevedono la restrizione della facoltà di un fornitore di pezzi di ricambio originali o di qualità corrispondente, di attrezzature di riparazione o diagnostica o altre apparecchiature, di vendere tali beni o servizi a distributori, autorizzati o indipendenti, residenti in Svizzera o nello SEE nonché a riparatori, autorizzati o indipendenti, che operano in Svizzera o nello SEE oppure a utilizzatori finali;
- e) se prevedono la restrizione della facoltà del distributore o del riparatore autorizzato di ottenere pezzi di ricambio originali o di qualità corrispondente da un'impresa terza di propria scelta, situata in Svizzera o nello SEE, e di utilizzarli per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli, senza pregiudicare la facoltà per un fornitore di autoveicoli nuovi di richiedere l'uso di pezzi di ricambio originali da lui forniti per le riparazioni effettuate in garanzia, il servizio di assistenza gratuito nonché il servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi;
- f) se prevedono il rifiuto dei fornitori di autoveicoli di concedere agli operatori indipendenti l'accesso ad informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature o attrezzi, compreso tutto il software rilevante, o alla formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione di detti veicoli o per l'applicazione di misure di tutela ambientale.

² L'accesso secondo il capoverso 1 lettera f deve comprendere in particolare l'utilizzo senza restrizioni dei sistemi di controllo elettronico e di diagnostica degli autoveicoli¹, la programmazione di tali sistemi in conformità alle procedure standard del fornitore di autoveicoli, le istruzioni di riparazione e di formazione nonché le informazioni necessarie per l'utilizzo delle attrezzature ed apparecchiature di diagnostica e di manutenzione. Tale accesso deve essere concesso agli operatori indipendenti in modo non discriminatorio, pronto e proporzionato, mentre le informazioni devono essere fornite in una forma utilizzabile. Se al bene in questione si applica un diritto di proprietà intellettuale o se esso costituisce un know-how, l'accesso non può essere negato in modo abusivo.

Cifra 16 Vendita di marche diverse

Le seguenti clausole costituiscono di regola un notevole intralcio alla concorrenza e non sono giustificate:

¹ I fornitori di autoveicoli possono tuttavia legittimamente e giustificatamente negare l'accesso ad informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli, di ricalibrare dispositivi elettronici o manomettere i dispositivi che, per esempio, limitano la velocità degli autoveicoli, a meno che la protezione contro furti, ricalibrature o manomissioni possa essere ottenuta con mezzi meno restrittivi.

Obblighi diretti o indiretti² che inducono i membri di un sistema di distribuzione a non vendere autoveicoli o pezzi di ricambio di fornitori di autoveicoli in concorrenza con loro o a non fornire servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli di fornitori concorrenti.

Cifra 17 Scioglimento del contratto

Le disposizioni relative allo scioglimento dei contratti costituiscono di regola un notevole intralcio alla concorrenza e non sono giustificate se la disdetta non è motivata per scritto e se le seguenti modalità di disdetta non sono rispettate:

- a) per i contratti di almeno cinque anni; in tal caso le parti contraenti si impegnano ad annunciare il mancato rinnovo del contratto con più di sei mesi di anticipo;
- b) per i contratti di durata indeterminata è previsto un termine di disdetta di almeno due anni;
- c) per i contratti di durata indeterminata è previsto un termine di disdetta ridotto di almeno un anno, nella misura in cui:
 - i) il fornitore di autoveicoli deve pagare un'indennità adeguata in base a determinate disposizioni legali o in base ad accordi particolari conclusi alla scadenza del contratto;
 - j) per il fornitore di autoveicoli, la scadenza del contratto risulta dalla necessità di ristrutturare completamente o in misura preponderante la rete di distribuzione.

Cifra 18 Disposizioni transitorie

¹ La presente comunicazione entra in vigore il 1° novembre 2002.

² Gli accordi di distribuzione già esistenti nel settore del commercio di autoveicoli devono essere armonizzati con la presente comunicazione entro il 1° gennaio 2005.

³ La cifra 14 lettera d entra in vigore a partire dal 1° ottobre 2005.

² Ciò vale in particolare per gli obblighi del distributore di organizzare la distribuzione per ogni singola marca tramite una propria persona giuridica indipendente, di vendere autoveicoli di altri fornitori in diverse sale di esposizione e di occupare per differenti marche di autoveicoli personale di vendita specifico per ognuna di esse. Un obbligo del distributore di vendere autoveicoli di altri fornitori in settori separati della sala di esposizione, allo scopo di evitare una confusione delle marche, non viene considerato un notevole intralcio alla concorrenza dalla Commissione della concorrenza.